

(N. 1825)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI ROCCO, CARELLI e MEDICI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1966

Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole

ONOREVOLI SENATORI. — Fin dalla Conferenza nazionale del mondo rurale e dell'agricoltura è stato lamentato il depauperamento di capacità imprenditive, aggravato anche dall'esodo dall'impresa agricola, dei tecnici attratti da settori in grado di remunerare meglio le loro capacità.

Della necessità di promuovere una maggiore efficienza tecnica nella gestione delle aziende, mediante la diretta partecipazione dei tecnici al processo produttivo dell'agricoltura, si fecero interpreti senatori di diverse parti politiche in occasione dell'esame in Commissione e della discussione in Assemblea, del disegno di legge n. 518 (stralcio) divenuto legge 26 maggio 1965, n. 590, diretto a favorire lo sviluppo della proprietà coltivatrice attraverso, soprattutto, la concessione di mutui quarantennali a bassissimo interesse a coltivatori manuali che intendono acquistare fondi rustici.

Al fine suddetto furono presentati emendamenti che proponevano di estendere ai tecnici agricoli le agevolazioni previste nel disegno di legge per i coltivatori manuali.

La proposta contenuta negli emendamenti incontrò il consenso quasi unanime del Senato, ma non poté essere accolta perchè

estranea alla materia del provvedimento in discussione, concernente esclusivamente la proprietà coltivatrice.

Riconosciuta la legittimità di ammettere a particolari benefici i tecnici agricoli tanto dal Presidente della Commissione quanto dal Ministro dell'agricoltura, per l'indiscutibile utilità della presenza attiva del tecnico come gestore dell'azienda, il Senato affermò l'opportunità di prevedere in un disegno di legge *ad hoc*, le agevolazioni idonee a promuovere la diretta partecipazione dei tecnici alla gestione aziendale.

A tal fine l'Assemblea votò un ordine del giorno del senatore Carelli.

Il fenomeno dell'esodo dei tecnici dalla impresa agricola da cui abbiamo preso le mosse, rende ancora più attuale la ormai annosa lamentela della scarsissima utilizzazione dei tecnici agricoli nell'esercizio dell'agricoltura.

La natura delle cose esigerebbe che il numero dei tecnici preposti alla direzione di aziende o alla diretta gestione di esse

fosse di gran lunga prevalente sul numero di quelli che operano in forma organizzata fuori dall'impresa, in settori vari della Pubblica amministrazione. Ma sappiamo che non è così e che esiste un notevole squilibrio nell'opposto senso.

Tralasciando in questa sede la ricerca delle cause di tale anomalia, è certo che un'agricoltura tecnica professionale quale oggi è unanimemente richiesta, deve far perno sulla costituzione di aziende gestite da imprenditori dotati di alta capacità tecnica. Oltretutto un'alta qualificazione tecnica è la ragionevole condizione perchè si abbia una giusta produttività dalle crescenti quote di capitale pubblico che viene investito nella terra in questo periodo particolarmente impegnativo per l'agricoltura del Paese.

Da tutto ciò deriva la convenienza per lo Stato, di favorire mediante particolari agevolazioni, il più vasto inserimento possibile nell'esercizio dell'agricoltura, dei tecnici agricoli che, mettendo a frutto quanto hanno appreso sui banchi della scuola, sono in grado di raggiungere, sposando la tecnica con l'economia, quegli alti livelli di efficienza e di redditività che sono la meta della nostra politica agraria.

Una larga immissione di tecnici nella diretta gestione e conduzione delle aziende, porterà ad altri notevoli risultati di evidente utilità sia nei confronti degli stessi tecnici sia per un rapido sviluppo agricolo anche nello spazio oltrechè nel tempo: messi nella condizione di dimostrare le loro capacità imprenditoriali, i tecnici realizzeranno, attraverso l'esercizio concreto dell'agricoltura, la loro professione nel modo più naturale e l'esempio dei primi susciterà negli altri il risveglio di una vocazione agricola ancorata su solide basi scientifiche e tecniche.

Infine, le aziende gestite dai tecnici, assumeranno il ruolo di aziende-pilota e stimoleranno oltre al rinnovamento di antiquate strutture, anche il rinnovamento cul-

turale dell'ambiente agricolo attraverso la maggiore diffusione della moderna tecnica.

Il presente disegno di legge va posto in relazione alle esigenze e alle finalità sopra indicate. Con esso si propongono:

a) la concessione di contributi ad imprenditori agricoli piccoli e medi che si associno per affidare la direzione e l'amministrazione delle loro aziende a laureati in scienze agrarie o a periti agrari;

b) la concessione, ai laureati in agraria e ai periti agrari, entro il primo triennio dal conseguimento della laurea o del diploma, di borse di studio annuali dell'importo di un milione ciascuna, per la specializzazione nella conduzione di aziende agricole.

* * *

Noi non avremmo esitato a dare il nostro consenso alle proposte che sono state avanzate da alcuni colleghi di altra parte politica, dirette alla concessione di mutui agevolati anche ai tecnici agricoli che intendessero acquistare fondi rustici per condurli direttamente. Ma poichè la copertura finanziaria non è reperibile al di fuori della legge 26 maggio 1965, n. 590, non ci sentiamo di limitare sensibilmente l'applicazione di quella legge diretta a soddisfare le richieste dei contadini che si preannunziano numerose, come noi auspicavamo, perchè crediamo nella proprietà coltivatrice di cui vogliamo la maggiore possibile diffusione.

Mentre ci auguriamo che possa superarsi in un prossimo futuro la difficoltà di reperire congrui fondi per accogliere anche la richiesta dei mutui agevolati, proveniente dalla categoria dei tecnici, consideriamo questo disegno di legge strumento idoneo ed efficace per promuovere una maggiore efficienza tecnica nella gestione delle aziende agrarie e perciò mezzo valido per tradurre nella concreta realtà, il voto del Senato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere contributi per un periodo non superiore a tre anni ad imprenditori agricoli piccoli e medi che si associno per affidare a tecnici forniti di laurea in scienze agrarie o di diploma di perito agrario, la direzione e l'amministrazione delle loro aziende.

I contributi di cui al comma precedente non possono superare la metà della spesa riconosciuta ammissibile.

La concessione del contributo è subordinata all'approvazione da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, del piano aziendale di sviluppo per le singole aziende affidate alla direzione e amministrazione del tecnico.

Art. 2.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere ai laureati in scienze agrarie e ai periti agrari, entro i primi tre anni dal conseguimento della laurea o del diploma, borse di studio per l'importo di lire un milione ciascuna, per il perfezionamento della preparazione professionale, particolarmente ai fini della specializzazione nella conduzione di aziende agricole.

Le borse di studio, nel limite massimo di 50 per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e di 150 per ciascuno dei successivi tre esercizi, sono concesse a seguito di concorso da espletarsi secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le borse di studio hanno durata annuale; il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre la rinnovazione per un secondo anno.

I candidati ammessi al beneficio delle borse di studio saranno destinati a svolgere il periodo di applicazione presso aziende o gruppi di aziende agrarie pubbliche o pri-

vate, dirette da tecnici e giudicate idonee ai fini del perfezionamento, della preparazione professionale e, in particolare, della specializzazione nella gestione, direzione ed amministrazione aziendale, dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

È autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1966 e 1967 e di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi 1968, 1969 e 1970, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 350 milioni derivante dalla applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1966 sarà fatto fronte con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi *surplus* condotta per conto dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.